



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROPOSTA DI CONTRATTO

RDO 2737175 CIG: ZE23051C91

Servizio di manutenzione ordinaria e sanificazione COVID 19 dei condizionatori installati presso vari Reparti dell'Arma dei Carabinieri della Provincia di Avellino – Periodo 01.03/31.12.2021

OGGETTO MANUTENZIONE :

Condizionatori installati presso le seguenti sedi: (elenco n.1)

IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO E RELATIVI REFERENTI:

Si rinvia all'elenco n.2

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente contratto è il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati presso n.25 Reparti dell'Arma dei Carabinieri di Avellino e provincia (elenco n.1).

ART.2 – MANUTENZIONE

Il piano di manutenzione prevede tutti i controlli ed interventi indicati nei manuali di manutenzione necessari al mantenimento di efficienza ed affidabilità degli impianti in questione - comprensivi dei materiali di consumo - **nonché quelli indicati nelle allegate schede CONSIP.**

In particolare, i principali interventi da eseguire redigendo la scheda di intervento sono:

- **verifica pulizia o sostituzione dei filtri aria;**
- **sanificazione dell'apparecchio;**
- **rabocco o sostituzione gas refrigerante;**
- controllo a vista ossidazione scocca;
- controllo tensione di alimentazione potenza e ausiliari;
- controllo carica fluido frigorifero: spia liquido e sotto-raffreddamento compresa eventuale ricarica;
- verifiche termometriche circuito frigorifero: condensazione, evaporazione, surriscaldamento ecc.;
- verifica del funzionamento della valvola presso statica;
- stato e fissaggio giranti ventilatori, motori, pulegge e tesaggio cinghie comprensivo di lubrificazione degli organi rotanti;
- controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore;
- pulizia bacinella raccolta condensa e libero drenaggio;
- gestione bacinella raccolta condensa;
- controllo collegamenti elettrici alle utenze;
- funzionamento programmatore;
- **sostituzione pile telecomando (laddove necessaria);**



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

- pulizia scambiatore alettato comprensivo di lavaggio;
- controllo di differenza temperatura ingresso-uscita aria;
- stato e pulizia scambiatore alettato;
- serraggio morsetti, connessioni, collegamenti elettrici;
- verifica tenuta circuito frigorifero;
- controllo gruppo frigorifero;
- controllo generatore di calore;
- unità di trattamento dell'aria;
- verifica circuito idrico e valvolame;
- controllo elettropompe;
- controllo filtri in genere;
- **legionellosi**;
- apparecchiature elettriche;
- regolazione automatica.

Sono previsti, inoltre, **n.2 interventi** da eseguirsi il primo all'inizio della stagione estiva e il successivo all'inizio della stagione invernale nonché interventi a richiesta in caso di malfunzionamento.

Gli interventi di rabbocco o sostituzione di gas refrigerante sono previsti fino al raggiungimento di n.15 interventi durante la durata del servizio; gli interventi oltre i 15 pattuiti saranno considerati eccedenti e di natura straordinaria e per essi l'appaltatore dovrà redigere apposito preventivo di spesa.

Le operazioni di sanificazione anti COVID 19 saranno effettuate con prodotti all'uopo certificati.

ART.3 - SOPRALLUOGO

Stante la particolarità del servizio, è **obbligatorio un sopralluogo preliminare** da parte del concorrente munito di documento di identità o da delegato munito del citato documento nonché della delega sottoscritta dal legale rappresentante corredata di copia del documento di riconoscimento dello stesso.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 e in giorni concordati, previa intesa telefonica, con i referenti dei vari Reparti precedentemente indicati che, alla fine, rilasceranno specifica attestazione di presa visione dei luoghi e dell'impianto oggetto del servizio al fine di evitare che il concorrente che risulterà aggiudicatario non possa sollevare alcuna eccezione nel corso dell'espletamento del servizio.

ART.4 - MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è effettuato presso le sedi oggetto dell'appalto di cui all'elenco 1. La manutenzione è svolta durante le ore di lavoro di tutti i giorni lavorativi da personale adeguatamente qualificato. Il personale addetto dovrà dare la massima affidabilità e, ove si dovessero verificare atti illeciti o azioni attribuibili ad incapacità tecnica, lo stesso sarà tempestivamente sostituito.

ART.5 - SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI SOCCORSO 24H/24H

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità tutti i giorni, compresi i periodi festivi e notturni, per tutte le 24 ore mettendo a disposizione dell'Amministrazione almeno un numero di telefono a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche. In caso di guasti all'impianto, l'Amministrazione segnalerà la necessità di intervento al recapito comunicato e la ditta assicurerà l'invio di proprio personale nel tempo previsto.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

ART.6 - INTERVENTI SU CHIAMATA

Gli interventi su chiamata avverranno tramite richiesta telefonica e/o comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.

Ricezione delle chiamate telefoniche 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi ed intervento:

- a) tempo di intervento **non dovrà superare le due ore;**

Gli interventi di cui ai punti precedenti devono essere documentati con bolla di lavorazione con l'indicazione dettagliata degli interventi effettuati, sia su programma, sia accidentali, e degli eventuali componenti sostituiti, sia in regime di manutenzione ordinaria che manutenzione straordinaria, purchè autorizzata. Le singole annotazioni saranno controfirmate dagli operatori e dal referente di sede, indicando gli orari di inizio e fine dei controlli.

Il fornitore si impegna, a lavori ultimati, a produrre la dichiarazione di conformità di cui all'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

ART.7 - ONERI COMPRESI NEL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Nell'importo del canone di manutenzione ordinaria sono compresi tutti gli oneri necessari per il corretto svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato, dalle norme del settore e della buona tecnica. Si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri ed obblighi:

- le eventuali recinzioni, protezioni, segnalazioni anche luminose delle zone interessate dai lavori in corso;
- gli oneri per approvvigionare il materiale occorrente alle operazioni di manutenzione programmata;
- gli oneri relativi alla ricerca e all'analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche;
- l'impiego del materiale di consumo necessaria per le riparazioni e il ripristino della funzionalità degli impianti;
- l'utilizzo, in ottemperanza alle regole di buona esecuzione degli impianti, di materiali della stessa marca o perlomeno dello stesso livello qualitativo e prestazionale, di quelli già presenti negli impianti oggetto dell'appalto e descritti;
- l'attività di preventivazione tecnico-economica per gli interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari in corso d'opera o che fossero richiesti dall'Amministrazione;
- **nomina di un Referente che dovrà essere rintracciabile a mezzo telefono tutti i giorni ed un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le segnalazioni, opportunamente attenzionato tutti i giorni lavorativi.**

ART. 8 - VISITE DI MANUTENZIONE PERIODICA

Schede attività e frequenza

Il piano di manutenzione prevede tutti i controlli ed interventi previsti nei manuali di manutenzione necessari al mantenimento di efficienza ed affidabilità degli impianti in questione comprensivi dei materiali di consumo sopraindicati.

In particolare, sono previsti 2 interventi (il primo alla consegna degli impianti e l'altro all'inizio della stagione invernale) oltre a quelli previsti nelle allegate schede di attività CONSIP nonché interventi a richiesta in caso di malfunzionamento.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

I servizi di manutenzione e riparazione riguardano tutti i componenti e sotto componenti, sia strutturali che impiantistici, che compongono gli impianti oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti relative agli impianti e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio. In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente capitolato nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali.

Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione degli impianti dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte.

ART.9 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. Alla presente Rdo si applicano le “Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi” stabilite dalla CONSIP – che qui si richiamano integralmente;
2. **La data entro la quale attivare il servizio è l'1.3.2021 o, comunque, dalla data di stipula del contratto e fino al 31.12.2021**, salvo variazioni per esigenze dell'Amministrazione e, con possibilità di recesso, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, anche solamente di natura finanziaria;
3. Il Fornitore garantisce, per tutta la durata del contratto, senza costi aggiuntivi, la propria reperibilità tutti i giorni, compresi i periodi festivi e notturni, **per tutte le 24 ore**, mettendo a disposizione dell'Amministrazione almeno un numero di telefono a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche. In caso di guasti all'impianto, l'Amministrazione segnalerà la necessità di intervento al recapito comunicato e la ditta assicurerà l'invio di proprio personale nel tempo previsto;
4. Per tutte le attività non comprese nel canone il Fornitore dovrà predisporre (secondo i termini concordati con l'Amministrazione) un preventivo degli interventi e sottoporlo all'autorizzazione dell'Amministrazione.
5. Per le riparazioni che sono a carico dell'Amministrazione l'impresa ha l'obbligo di segnalarne la necessità e, contemporaneamente, dovrà presentare allo stesso il relativo preventivo di spesa, dettagliato in ogni sua parte, tenendosi a disposizione per eseguire il più rapidamente possibile i lavori e le eventuali forniture.
6. **L'Amministrazione ha la facoltà, peraltro, di provvedere alle suddette riparazioni e forniture servendosi di ditta diversa da quella appaltatrice.** In tal caso la ditta affidataria della manutenzione ordinaria avrà l'obbligo di fornire le informazioni necessarie e di presenziare all'intervento, se ciò è indispensabile ai fini della riassunzione in carico dell'impianto riparato, nonché di provvedere al collaudo dell'impianto riparato, senza alcun compenso aggiuntivo per le prestazioni rese e le attività svolte nelle circostanze indicate in precedenza. In caso di disaccordo tra le due ditte sulla regolarità dell'intervento eseguito e della idoneità dell'impianto alla ripresa dell'esercizio, l'Amministrazione incaricherà del nuovo collaudo un soggetto terzo, con onere a carico dell'impresa affidataria della manutenzione ordinaria, in caso di esito favorevole della verifica. Qualora detta impresa non condividesse l'esito del collaudo finale, potrà richiedere la risoluzione del rapporto, che avverrà appena l'Amministrazione avrà individuato il nuovo manutentore, non oltre il mese successivo a quello della risoluzione.
7. **Il fornitore dovrà assumere obbligatoriamente la qualifica di terzo responsabile dell'impianto in questione;**
8. L'offerta dovrà essere formulata in termini di canone complessivo relativamente al periodo contrattuale: dall'1/03/2021 al 31/12/2021, fatto salvo quanto previsto al punto 2 di questo articolo.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

Tuttavia, detto importo dovrà essere ripartito tra gli impianti mantenuti, indicando per ciascuno la relativa quota; qualora l'affidamento dovesse essere posticipato, l'importo dell'offerta si intenderà proporzionalmente ridotto in funzione del periodo non lavorato;

9. **La fatturazione dovrà essere emessa in formato elettronico entro il 31.12.2021**, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime, subordinatamente all'accreditamento delle risorse da parte del Ministero dell'Interno, all'acquisizione del D.U.R.C. e della certificazione camerale favorevoli nonché dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il pagamento dovrà avvenire sull'apposito conto dedicato, comunicato dall'aggiudicatario in base alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.10 – PREZZO DELL'OFFERTA

Il criterio di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso, rispetto all'importo presunto pari ad € 13.000,00 oltre IVA e l'offerta dovrà essere formulata a corpo per l'intero affidamento, con l'indicazione dettagliata della quota proporzionale di prezzo relativa a ciascuna Caserma dei Carabinieri (tale dettaglio sarà utilizzato nell'eventualità che il servizio debba essere escluso per alcune strutture);

L'affidatario, con la partecipazione alla RdO accetta l'eventuale riduzione dell'affidamento in relazione all'eventuale sospensione del servizio in alcune delle strutture servite, qualora per fatti sopravvenuti la stessa debba essere dichiarata, con conseguente automatica riduzione del compenso spettante, in relazione alla quota riferita alle strutture cessate e al periodo di mancato servizio.

In caso di mancata erogazione del servizio il canone rapportato a mese, per l'impianto interessato, verrà detratto dal compenso pattuito.

L'Amministrazione si riserva di procedere anche all'affidamento per un periodo inferiore a quello stabilito, operando una rideterminazione proporzionale sul compenso pattuito per il periodo oggetto di riduzione.

ART.11 – ONERI TECNICI GENERALI

L'Impresa si uniformerà a sue spese ed a sua responsabilità a tutte le disposizioni che verranno impartite per le esigenze della sicurezza e dell'igiene pubblica, o in base a norme tecniche di settore e dalle autorità di vigilanza.

In particolare saranno osservate le seguenti regole:

- 1) l'Impresa sarà responsabile nel modo più ampio, per eventuali infortuni e danni, sia alle cose sia alle persone, nel corso dell'esecuzione delle opere ed in dipendenza di esse rendendo di ciò completamente indenne l'Amministrazione.

L'impresa dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, la massima cautela necessaria a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, nonché per evitare danno ai beni pubblici e privati.

Sono a carico dell'Impresa:

- a) tutte le spese correnti ad eseguire prove in sito allo scopo di verificare qualità e resistenza dei materiali e delle attrezzature impiegate, senza che l'appaltatore possa reclamare alcun diritto a compensi per questo titolo;
- b) tutte le spese necessarie per provvedere agli strumenti, materiali e manodopera occorrenti per operazioni di tracciamento, misurazioni, ecc. che venissero ordinati dall'autorità competenti;
- c) tutte le spese per dimostrare l'approvvigionamento di materiale di ricambio c/o proprio magazzino,



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

utile alle riparazioni ipotizzabili più ricorrenti, secondo la propria esperienza.

L'imprenditore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori, oppure nominare un suo rappresentante in cantiere giuridicamente e professionalmente idoneo. In entrambi i casi, l'impresa alla firma del verbale di consegna lavori dovrà presentare su carta intestata una dichiarazione dalla quale risulti il nome, cognome e professionalità del responsabile designato.

L'imprenditore o il suo rappresentante che assumerà la figura di responsabile del contratto, curerà la buona esecuzione dei lavori, sia per quanto si riferisce alla bontà dei materiali usati, che all'impiego dei mezzi d'opera e disporrà per tutto quanto può occorrere in cantiere durante i lavori. Al medesimo, che dovrà sempre essere reperibile, il referente della Stazione Carabinieri impartirà gli opportuni ordini e disposizioni inerenti alla condotta dell'appalto e farà le osservazioni del caso, sempre rimanendo l'imprenditore l'unico responsabile.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Sarà inoltre obbligo dell'Impresa di osservare le norme vigenti per le prevenzioni degli infortuni sul lavoro.

ART.13 – EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI E OBBLIGO DEL QUINTO

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.

ART.14 – OBBLIGO DELL'AGGIUDICATARIO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

ART. 15 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il direttore dell'esecuzione è il dirigente della struttura ove è ubicato il cespite mantenuto ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle comunicazioni del responsabile unico del



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

procedimento, impartisce all'aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle indicazioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;

1. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.
2. Il Direttore dell'esecuzione può delegare i propri compiti, anche parzialmente, ad un direttore operativo dallo stesso designato.

ART.16 – SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, può svolgere controlli, anche avvalendosi di ispettori costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. I controlli sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
3. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto.
4. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

5. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi nella misura prevista .

ART.17 – SANZIONI E PENALITA'

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione, su richiesta del direttore dell'esecuzione, applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

ART.18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
- c) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 25%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- d) l'inosservanza degli obblighi di collaborazione nei controlli;
- e) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- f) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- g) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART.19 – ESECUZIONE IN DANNO

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART.20 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a) a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 lett. f del presente capitolato.

ART.21 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

3. In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART.22 – CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. Nell'atto di cessione deve essere obbligatoriamente precisato che ogni azione e rivendicazione del cessionario nei confronti dell'Amministrazione è subordinata all'accertamento della regolarità delle prestazioni dalle quali discende il credito ceduto e non dalla sola emissione della corrispondente fattura commerciale, così come stabilito al precedente articolo 1, c.9 .
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 23 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART.24 – PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

ART.25 – DOCUMENTI DA TRASMETTERE CON L'OFFERTA

I fornitori, nella risposta alla presente Richiesta di Offerta devono allegare direttamente nella loro Proposta sul Mercato Elettronico:

1. Capitolato Speciale firmato per accettazione;
2. Autodichiarazione modalità di pagamento;



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali

3. Autodichiarazione richieste dal capitolato speciale;
4. Dichiarazione ai sensi della L. 6.11.2012 n. 190 (c.d Patto d'Integrità);
5. Dichiarazione di notorietà circa l'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. , dai pubblici appalti ;
6. Dichiarazione di notorietà sul personale reperibile 24 ore su 24;
7. Verbali di sopralluogo;
8. Copia della Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
9. DUVRI;
10. Canone per ogni Reparto.

Dette dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore generale o speciale, la cui qualità dovrà risultare dalle risultanze del registro delle imprese, o da atto all'uopo trasmesso in copia conforme, con le medesime modalità.

ART.26 – GARANZIE E CAUZIONI

Il Fornitore , per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia , determinata ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n. 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del nuovo codice dei contratti.

L'Amministrazione si riserva di accordare l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva ex art.103, comma 11 D.Lgs 50/2016 subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, da formulare a seguito di apposita richiesta della stazione appaltante. .

ART.27 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Capitolato svolge anche le funzioni di proposta di contratto, che si intende accettata e tiene luogo della stipulazione del contratto, producendone tutti gli effetti di legge, con la mera sottoscrizione delle parti. Il contratto si intende efficace con la sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Amministrazione committente.

PER ACCETTAZIONE

- La ditta -

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Fico

PT
Istruttore Bettina Rauzzino

“ documento prodotto con sistema automatizzato, con firma autografa sull'originale agli atti dell'ufficio, ai sensi dell'art.3, comma 2° della legge 12.2.1993, n.39”



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Ufficio II - Attività Contrattuali